SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 luglio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Regione autonoma della Sardegna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 15 e 16 novembre, 18 e 19 novembre, 30 novembre e 1º dicembre 2013 e dal 1º al 3 febbraio 2014 nel territorio della Regione Calabria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni 15 e 16 novembre, 18 e 19 novembre, 30 novembre e 1° dicembre 2013 e dal 1° al 3 febbraio 2014 il territorio della Regione Calabria è stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche che hanno determinato fenomeni franosi, mareggiate, danneggiamenti agli edifici pubblici e privati, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive;

Considerato, inoltre, che detti eventi metrologici hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, l'allagamento di centri abitati, l'interruzione di collegamenti viari, della rete dei servizi essenziali determinando forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, quindi, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che l'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, ha disposto la riassegnazione nell'esercizio finanziario 2014, della somma di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le note della Regione Calabria del 20 novembre 2013, del 20 gennaio, del 6, del 7 e del 27 febbraio, del 25 marzo e del 2 aprile 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni dal 22 al 24 gennaio 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi alluvionali in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 15 e 16 novembre, 18 e 19 novembre, 30 novembre e 1° dicembre 2013 e dal 1° al 3 febbraio 2014 nel territorio della Regione Calabria.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Calabria provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 2,4 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2014

Il Presidente
RENZI

14A05456

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle provincie di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini è stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche che hanno determinato numerosi fenomeni franosi, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture viarie ed alle attività produttive;

Considerato, inoltre, che detti eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, allagamenti, l'interruzione di collegamenti viari e della rete dei servizi essenziali, determinando forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, quindi, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle loro abitazioni;

Considerato che l'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, ha disposto la riassegnazione nell'esercizio finanziario 2014, della somma di 100 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le note della Regione Emilia-Romagna del 14 e del 17 marzo 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 31 marzo e 1° aprile 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 9,7 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2014

Il Presidente
RENZI

14A05457

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 2014.

Concessione di anticipazione di liquidità a favore degli enti locali per il pagamento dei debiti nei confronti delle proprie partecipate di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il comma 1 dell'art. 31 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate dagli enti locali, prevede l'incremento di 2.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 31, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'art. 1 del citato decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse in questione.

Considerato che il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 2014 e che, ai sensi dell'art. 51 del citato il decreto, lo stesso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 31 del decreto-legge n. 66 del 2014, laddove dispongono che l'incremento di 2.000 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo art. 31 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate, subordinatamente alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.

Considerato che il predetto comma 2 dell'art. 31 del decreto-legge n. 66 del 2014, stabilisce che il pagamento da parte degli enti locali con le anticipazioni in questione deve riguardare:

a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Considerato l'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in particolare, i commi da 13 a 17, recanti modalità e criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidità in favore degli enti locali;

Visto l'Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la «CDP») ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2013 (l' «Addendum»);

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 giugno 2014;

Considerato il comma 4 dell'art. 31 del decreto-legge n. 66 del 2014, che impone alle società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente decreto, di destinare prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché di comunicare agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'art. 1, comma 14, del citato decreto-legge n. 35 del 2013.

Decreta:

Art. 1.

Incremento Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali

1. Per l'anno 2014, ai fini del decreto in esame, l'incremento della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è pari a 2.000 milioni di euro.

Art. 2.

Beneficiari dell'Anticipazione

1. Le risorse di cui all'art. 1, sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate relativi a:

a) debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Art. 3.

Concessione risorse a enti locali

1. I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'incremento della dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» di cui all'art. 1, nonché per la restituzione dello stesso, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum, integrato mediante un atto aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell' economia e delle finanze e la Cassa Depositi e Prestiti e da uno schema di contratto tipo, approvati con decreto del Direttore Generale del Tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa Depositi e Prestiti.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere presentata, a pena di nullità, entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo, unitamente ad una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.

3. Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti dell'incremento per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» di cui all'art. 1 e saranno restituite con le modalità di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.

4. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.

5. In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.

6. Alle anticipazioni di cui al presente articolo si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 13-*bis* a 17, del decreto-legge n. 35 del 2013.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

p. *Il direttore generale dello Stato:* CANNATA

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 2133

14A05470

DECRETO 10 luglio 2014.

Individuazione delle operazioni di indebitamento delle regioni ammesse alla ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (di seguito denominato "decreto-legge");

Visto il comma 1 dell'art. 45 del decreto-legge, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito denominato "MEF") ad effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti dalle regioni ed aventi come contro-

parte il MEF, nonché i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del MEF, aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera *a)*, del medesimo art. 45;

Visto il comma 2 dell'art. 45 del decreto-legge, che prevede il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime regioni e aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera *b)*, del medesimo art. 45;

Visto il comma 10 dell'art. 45 del decreto-legge, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, all'individuazione delle operazioni di indebitamento delle regioni ammesse alla ristrutturazione;

Visto il comma 13 dell'art. 45 del decreto-legge, il quale dispone che, qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi;

Viste le richieste di ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 45 del decreto-legge:

- della Regione Abruzzo del 19 giugno 2014 (prot. n. RA/164227);

- della Regione Campania del 19 giugno 2014 (prot. n. 2014-0011318/UDCP/GAB/CG);

- della Regione Lazio del 16 maggio 2014 (prot. nn. 285863 e 285875);

- della Regione Liguria del 20 maggio 2014 (prot. n. PG/2014/103471) e del 16 giugno 2014 (prot. n. PG/2014/121270);

- della Regione Lombardia del 18 giugno 2014 (prot. n. A1.2014.0054979);

- della Regione Marche del 18 giugno 2014 (prot. n. 0443095);

- della Regione Piemonte del 13 giugno 2014 (prot. n. 7556/PRE);

- della Regione Puglia del 19 giugno 2014 (prot. n. AOO_116/8767);

- della Regione Sicilia del 17 giugno 2014 (prot. n. 35120/C.17.01);

Considerato che le suddette richieste si riferiscono tutte a operazioni di indebitamento che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dal comma 5 dell'art. 45 del decreto-legge e che, in alcuni casi, tali operazioni di indebitamento sono collegate a contratti in strumenti finanziari derivati;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono ammesse alla ristrutturazione le operazioni di indebitamento della Regione Abruzzo di seguito indicate:

a) prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0160028014, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 493.000.000, con scadenza 7 novembre 2036 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati;

b) prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0206809039, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 250.000.000, con scadenza 7 novembre 2031 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati.

2. Sono ammesse alla ristrutturazione le operazioni di indebitamento della Regione Campania di seguito indicate:

a) mutuo contratto dalla Regione Campania in data 22 gennaio 2008, capitale residuo al 31 dicembre 2013 pari a euro 914.519.154, con scadenza 15 novembre 2037;

b) prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0259658507, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 1.090.000.000, con scadenza 29 giugno 2026 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati;

c) prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0259657954, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a dollari 1.000.000.000, con scadenza 29 giugno 2036 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati.

3. Sono ammesse alla ristrutturazione le operazioni di indebitamento della Regione Lazio di seguito indicate:

a) mutuo contratto in data 18 febbraio 2008, capitale residuo al 31 dicembre 2013 pari a euro 4.497.126.496, con scadenza 15 novembre 2037;

b) mutuo contratto in data 11 marzo 2011, capitale residuo al 31 dicembre 2013 pari a euro 287.566.154, con scadenza 15 novembre 2040;

c) prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0088330526, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 250.000.000, con scadenza 23 giugno 2028 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati;

d) prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0159264570, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 800.000.000, con scadenza 23 giugno 2028 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati.

4. Sono ammesse alla ristrutturazione le operazioni di indebitamento della Regione Liguria di seguito indicate:

a) prestito obbligazionario identificato dal codice ISIN XS0205761892, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 420.000.000, con scadenza 22 novembre 2034 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati;

b) mutuo contratto in data 25 ottobre 1999, gestito dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del MEF, capitale residuo al 31 dicembre 2013 pari a euro 33.261.445, con scadenza 31 dicembre 2019.

5. È ammesso alla ristrutturazione il prestito obbligazionario emesso dalla Regione Lombardia identificato dal codice ISIN US541624AA07, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a dollari 1.000.000.000, con scadenza 25 ottobre 2032 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati.

6. È ammesso alla ristrutturazione il prestito obbligazionario emesso dalla Regione Marche identificato dal codice ISIN XS0171597395, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 382.510.000, con scadenza 27 giugno 2023.

7. È ammesso alla ristrutturazione il prestito obbligazionario emesso dalla Regione Piemonte identificato dal codice ISIN XS0276060083, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 1.800.000.000, con scadenza 27 novembre 2036 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati.

8. È ammesso alla ristrutturazione il prestito obbligazionario emesso dalla Regione Puglia identificato dal codice ISIN XS0162062888, valore nominale circolante al 31 dicembre 2013 pari a euro 870.000.000, con scadenza 6 febbraio 2023 e contestuale estinzione anticipata dei contratti in strumenti finanziari derivati collegati.

9. È ammesso alla ristrutturazione il mutuo contratto dalla Regione Sicilia in data 7 ottobre 2008, capitale residuo al 31 dicembre 2013 pari a euro 2.400.168.940, con scadenza 15 dicembre 2037.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: PADOAN

14A05517

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 7 maggio 2014.

Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per gli anni 2012-2013.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e, in particolare:

a) l'art. 306, comma 2, il quale prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto, e che in tale piano sono altresì indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità;

b) l'art. 231, il quale prevede che rientrano tra le opere destinate alla difesa nazionale e sono considerati infrastrutture militari, ad ogni effetto, tutti gli alloggi di servizio realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro servizio diretto e funzionale;

c) gli articoli da 278 a 294, che recano disposizioni in materia di alloggi di servizio e, in particolare, l'art. 286, comma 1, che prevede che in tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari, fissano criteri di aggiornamento dei canoni degli alloggi della Difesa, il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente;

d) l'art. 297, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate;

e) l'art. 306, comma 3, che prevede l'alienazione di alloggi di servizio non più ritenuti utili alle esigenze istituzionali della Difesa per la realizzazione del citato programma pluriennale;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 17 febbraio 1992, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e, in particolare, l'art. 332, che disciplina le proroghe per il rilascio degli alloggi di servizio, nonché l'art. 405, comma 13 che, con riguardo alle vendite degli alloggi con il sistema d'asta, prevede che se, a seguito di asta deserta, è fissato un nuovo prezzo base più basso di quello comunicato al conduttore nell'offerta di cui all' art. 404, comma 2, lettera *a)*, o di cui al comma 8, lettera *a)*, è riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 28 gennaio 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008 (registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2010, registro n. 4, foglio n. 77);

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010, registro n. 8, foglio n. 325);

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 11 giugno 2012, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2010 e 2011 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2010, registro n. 5, foglio n. 365);

Visto il decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010;

Ravvisata l'esigenza di predisporre il piano di gestione relativo agli alloggi in dotazione nel 2012 e nel 2013 che consenta di disciplinare, in modo distinto, i criteri di deroga ai limiti di durata delle concessioni per le differenti particolari categorie ritenute meritevoli di tutela;

Ravvisata altresì, l'esigenza, in via eccezionale, in sede di individuazione delle condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni e delle disposizioni relative al pagamento dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio, di tenere conto anche delle condizioni generali del Paese e dei riflessi che le stesse producono sul tessuto sociale nazionale e, in particolare, di quello economico delle famiglie dei titolari delle concessioni degli alloggi di servizio della Difesa;

Tenuto conto dei pareri espressi dalla 4ª Commissione Difesa del Senato della Repubblica il 19 dicembre 2013 e dalla IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati in data 20 dicembre 2013, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nelle parti in cui pongono condizioni relative all'ampliamento delle fasce di tutela reddituale da individuarsi mediante il presente decreto, limitatamente ai conduttori che alla data del 31 dicembre 2010 non avevano più titolo alla concessione, nonché alla revisione delle categorie di soggetti appartenenti alle c.d. «fasce protette»;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, rispettivamente, dalla 4ª Commissione Difesa del Senato della Repubblica in data 23 aprile 2014, con osservazioni, e dalla IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati in data 24 aprile 2014, con osservazioni e una condizione;

Ritenuto di non poter accogliere, in particolare, la condizione espressa dalla IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati relativa all'applicazione del canone «più favorevole» ai sensi dell'art. 286, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, in riferimento alle fattispecie di cui all'art. 4 del presente decreto, per le motivazioni rese palesi nell'intervento del Sottosegretario di Stato nella seduta della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati in data 24 aprile 2014, di cui al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 223 del 24 aprile 2014 e, conseguentemente, di non poter considerare la richiesta modifica dell'allegato C del decreto, recante il modulo per la relativa istanza;

Decreta:

Art. 1.

Patrimonio abitativo

1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'art. 279, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito «Codice», in dotazione al 1° gennaio 2013 e al 1° gennaio 2014, è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente, nell'entità e nelle tipologie riportate nell'allegato A, tabella 1.

2. Gli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 306, commi 2 e 3, del Codice, per gli anni 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato A, tabella 2.

3. Il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, tra i dati di cui al presente decreto, relativi agli anni 2012 e 2013, con quelli di cui ai decreti del Ministro della difesa 28 gennaio 2010, 23 giugno 2010 e 11 giugno 2012, concernenti, rispettivamente, i piani di gestione per l'anno 2008, per l'anno 2009 e per gli anni 2010 e 2011, è sviluppato nell'allegato A, tabella 3.

4. Gli alloggi alienabili di cui al decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010, effettivamente venduti nel corso del 2012 e del 2013, nonché la situazione degli alloggi ulteriormente alienabili, sono indicati nell'allegato B, tabelle 4 e 5.

5. Gli allegati A e B, le cinque tabelle in essi contenute, le relative note e gli allegati C e D costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni e disposizioni relative al pagamento dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio per particolari categorie meritevoli di tutela.

1. Possono mantenere la conduzione degli alloggi ASI, AST e ASGC, pur avendone perso il titolo, gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap, accertato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero i coniugi superstiti, o altro familiare convivente, del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio.

2. Il personale di cui al presente articolo, con modalità certe e mediante utilizzo del modulo in allegato D, da presentarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, fa istanza di applicazione del canone individuato, ai sensi del comma 2 dell'art. 286 del Codice dell'ordinamento militare, quale «più favorevole all'utente», fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dal verificarsi delle dichiarate condizioni qualificanti di cui al comma 1. L'amministrazione provvederà ad effettuare i relativi conguagli.

Art. 3.

Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni per particolari categorie meritevoli di tutela

I coniugi superstiti, o altro familiare già convivente, del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi dell'art. 332 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione.

Art. 4.

Condizioni eccezionali di deroga ai limiti di durata delle concessioni e disposizioni relative al pagamento dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio per limitate categorie.

1. Limitatamente ai fini del mantenimento della conduzione dell'alloggio e della quantificazione del relativo canone, esclusivamente gli utenti di alloggi non aventi più titolo alla concessione, tali alla data del 31 dicembre 2010, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite, possono mantenerne la conduzione, purché né gli utenti, né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale e se il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non supera, per l'anno 2009, l'importo di euro 54.485,73, incrementato di euro 3.500,00, per ogni figlio a carico.

2. Possono, inoltre, mantenere la conduzione i coniugi superstiti non legalmente separati né divorziati, nonché i coniugi di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggi di servizio che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano divorziati, ovvero legalmente separati.

3. Possono, altresì, mantenere la conduzione, per un periodo inderogabile di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i figli e nipoti di personale militare e civile della Difesa concessionario originario di alloggi di servizio, a condizione che siano conviventi con il medesimo negli ultimi dieci anni. A tale condizione è fatta deroga nei casi di premorienza, nel decennio, del concessionario originario.

4. Ai fini di cui al presente articolo, l'utente, qualora ritenuto conveniente, con modalità certe e mediante utilizzo del modulo in allegato C, da presentarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, fa istanza di applicazione del canone eventualmente già corrisposto alla data del 31 dicembre 2010, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2009, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e finché permane la conduzione. L'amministrazione provvederà ad effettuare i relativi conguagli.

5. Sono fatte salve le soglie di reddito, individuate dal decreto del Ministro della difesa 11 giugno 2012, richiamate in materia di alienazione nell'Ordinamento militare, ai fini diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle categorie di alloggi di servizio ASI, AST e ASGC.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 maggio 2014

Il Ministro: PINOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2014
Difesa, foglio n. 1597

Allegato "A"

Tabella 1

SITUAZIONE COMPLESSIVA DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO
ENTITA' ED UTILIZZO

ANNO 2012 E ANNO 2013

ALLOGGI	SME		SMM		SMA		TOTALE	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
ASIR	24	22	13	13	9	9	46	44
ASI	2.345	2.947	1.888	1.872	3.727	3.719	7.960	8.538
AST	7.645	6.791	467	428	783	767	8.895	7.986
ASGC	183	180	325	322	1	1	509	503
TOTALE	**10.197** (a)	**9.940** (a) (a)	**2.693** (b)	**2.635** (b) (b)	**4.520** (c)	**4.496** (c) (c)	**17.410** (•)	**17.071** (••)

Tabella 2

SITUAZIONE COMPLESSIVA ALLOGGI DI SERVIZIO
ALLOGGI NON PIU' UTILI ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI

ANNO 2012 E ANNO 2013

ALLOGGI	SME		SMM		SMA		TOTALE	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
ASI	224	224	213	198	416	405	853	827
AST	2.326	2.296	311	272	270	259	2.907	2.827
ASGC	36	36	6	6	0	0	42	42
TOTALE	**2.586**	**2.556** (1)	**530** (2)	**476** (3)	**686**	**664** (4)	**3.802** (•)	**3.696** (••)

(•) Il numero degli alloggi realmente impiegabili dalle Forze Armate (Anno 2012) è di 13.608. Lo specifico dato corrisponde alla differenza tra il TOTALE riportato in Tabella 1 ed il TOTALE riportato in Tabella 2 .

(••) Il numero degli alloggi realmente impiegabili dalle Forze Armate (Anno 2013) è di 13.375. Lo specifico dato corrisponde alla differenza tra il TOTALE riportato in Tabella 1 ed il TOTALE riportato in Tabella 2. Tale dato, in considerazione di quanto segnalato dall'EI (vds. successiva nota (1)), si riduce a 13.142.

(1) Il numero degli alloggi realmente impiegabili dall'EI (Anno 2013) è di 7.617. Lo specifico dato corrisponde alla differenza tra il TOTALE riportato in Tabella 1 (9.940) ed il TOTALE riportato in Tabella 2 al netto degli alloggi alienabili già rogitati da GENIODIFE (2.556 - 233 = 2.323).

(2) Il numero degli alloggi non più utili della MM (anno 2012), rispetto all'anno precedente (anno 2011), è diminuito di n. 9 unità abitative seguito della loro vendita (n. 2 ASI e n. 7 AST).

(3) Il numero degli alloggi non più utili della MM (anno 2013), rispetto all'anno precedente (anno 2012), è diminuito di n. 54 unità abitative a seguito della loro vendita (n. 15 ASI e n. 39 AST).

(4) Il numero degli alloggi non più utili dell'AM (anno 2013), rispetto all'anno precedente (anno 2012), è diminuito di n. 22 unità abitative seguito della cessione definitiva di: n. 2 unità in Chioggia (VE), n. 1 unità in Abano Terme (PD), n. 2 unità in Bellariva di Rimini (RN), n. 5 unità in Rimini (RN), n. 6 unità in Macerata (MC), n. 5 unità in Pescara (PE) e n. 1 unità in Roma.

Tabella 3

SITUAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO
ALLOGGI NON PIU' UTILI ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI
RAFFRONTO PIANI ANNUALI PER GLI ANNI 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 E 2013 (■)

ALLOGGI	SME						SMM						SMA						TOTALE					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ASI	151	0	73	0	0	0	186	10	22	0	- 2	- 15	167	249	0	0	0	- 11	504	259	95	0	- 2	- 26
AST	2.154	0	172	0	0	- 30	208	0	107	0	- 7	- 39	221	49	0	0	0	- 11	2.583	49	279	0	- 7	- 80
ASGC	30	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	6	0	0	0
TOTALE	**2.335**	**0**	**251**	**0**	**0**	**- 30** (*)	**400**	**10**	**129**	**0**	**- 9** (**)	**- 54** (***)	**388**	**298**	**0**	**0**	**0**	**- 22** (****)	**3.123**	**308**	**380**	**0**	**- 9**	**- 106**

(■) I dati riportati in Tabella 3 rappresentano i "parziali" riferiti a ciascuno degli anni specificati. La sommatoria complessiva è indicata nel TOTALE riportato in Tabella 2 .

(*) Il dato specifico è riferito a n. 30 alloggi, siti in Remanzacco (UD), rientrati nella funzionalità dell'EI. Tali unità abitative, infatti, sono state ufficialmente espunte dall'elenco degli alienabili (con Decreto Direttoriale n. 140/1/5/2013 di GENIODIFE datato 05 novembre 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 19 novembre 2013).

Il dato specifico, inoltre, non include n. 6 alloggi, siti in Asti, anch'essi espunti dall'elenco degli alienabili (con Decreto Direttoriale n. 132/1/5/2013 di GENIODIFE datato 27 agosto 2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 26 settembre 2013). Tali alloggi, infatti, ancorché continuino ad essere non funzionali per le esigenze istituzionali dell'EI, sono stati espunti per motivi differenti dal loro futuro reimpiego in ambito Forza Armata.

(**) Il dato specifico si riferisce ai n. 9 alloggi della MM venduti nel corso del 2012.

(***) Il dato specifico si riferisce ai n. 54 alloggi della MM venduti nel corso del 2013.

(****) Il dato specifico si riferisce ai n. 22 alloggi dell'AM venduti nel corso del 2013.

<u>NOTE</u> (ANNO 2012)

(a) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'EI riferita al 31 dicembre 2012 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2011, di n. 86 unità.
Tale diminuzione, in particolare, è dovuta alla revoca di costituzione di ASI e di AST e di n. 2 ASGC.
Per quanto attiene all'incremento della consistenza ASI, a discapito degli AST, questa è dovuta al cambio di destinazione d'uso degli alloggi (riassegnazione di AST a titolo ASI).

(b) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo della MM riferita al 31 dicembre 2012 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2011, di n. 15 unità. Tale decremento, in particolare, è dovuto:
- alla declassifica di n. 3 ASI (MSA 0005, MSP 0033 e MSP 0034) e n. 4 ASGC (MLT 0010, MLT 0015, MLI 0110 e MLI 0115), per cambio destinazione d'uso;
- alla vendita di n. 2 ASI e di n. 7 AST (inserite nel piano di alienazione).

(c) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'AM riferita al 31 dicembre 2012 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2011, di n. 2 unità.
Tale decremento, in particolare, è dovuto alla demolizione di una palazzina, presso S. Quirino (PN) sita in Via Rotaia (comprendente n. 3 alloggi APN 0017, APN 0018 e APN 0019), ed è compensato dalla costituzione di un alloggio della tipologia ASI, presso Brindisi (ABR 0259), ottenuto dal cambio di destinazione d'uso di un alloggio APP.
Per quanto attiene alle variazioni qualitative (trasformazioni di alloggi da ASI in AST e viceversa), si rappresenta che le stesse sono state effettuate al fine di soddisfare prioritarie esigenze operative e di impiego della F.A..

NOTE (ANNO 2013)

(a) (a) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'EI riferita al 31 dicembre 2013 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2012, di n. 257 unità.
Tale diminuzione, in particolare, è dovuta alla revoca di costituzione di ASIR (n. 2 unità nelle sedi di Roma e Firenze), ASI, AST e ASGC soprattutto a seguito delle vendite.
Per quanto attiene all'incremento della consistenza ASI, a discapito degli AST, questa è dovuta al cambio di destinazione d'uso degli alloggi in virtù di una maggiore esigenza di alloggi ad incarico.

(b) (b) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo della MM riferita al 31 dicembre 2013 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2012, di n. 58 unità.
Tale diminuzione, in particolare, è dovuta alla vendita di alcuni degli alloggi alienabili (n. 54 unità) ed alla declassifica di altre unità abitative per cambio destinazione d'uso (n. 4 unità).

(c) (c) La situazione complessiva relativa all'entità ed utilizzo del patrimonio alloggiativo dell'AM riferita al 31 dicembre 2013 vede una diminuzione, rispetto all'anno 2012, di n. 24 unità. In particolare:

- sono stati alienati, ai sensi della L. 244/2007, in ambito 1ª R.A., i seguenti n. 16 alloggi: ARN 1137 (ASI) e ARN 1138 (ASI) in Bellariva di Rimini, ARN 1140 - ARN 1205 - ARN 1216 (ASI) - ARN 1201 (ASI) e ARN 1210 (ASI) in Rimini, ACM 0674 - ACM 0675 - ACM 0676 - ACM 0685 - ACM 0688 (AST) in Macerata, ACM 0679 (ASI) in Macerata, APD 0916 (ASI) in Abano Terme (PD) e AVE 0204 - AVE 0205 (AST) in Chioggia (VE);
- nel patrimonio abitativo gestito dal Comando Scuole AM/3ª R.A. vi è stata una diminuzione di n. 11 alloggi a seguito di:
  - transito nella tipologia APP di n. 6 alloggi della tipologia ASI (comprensorio abitativo di Otranto);
  - alienazione, ai sensi della L. 244/2007, di n. 5 alloggi (2 ASI e 3 AST) presso il sedime di Pescara (APE 1018, APE 1022, APE 1023, APE 1024 e APE 1026);
- nella circoscrizione alloggiativa di Roma sono stati immessi in ciclo n. 4 nuovi alloggi della tipologia ASI ed è stato alienato n. 1 alloggio AST (ARM 1450).

Per quanto attiene alle variazioni qualitative (trasformazioni di alloggi da ASI in AST e viceversa), si rappresenta che le stesse sono state effettuate al fine di soddisfare prioritarie esigenze operative e di impiego della F.A..

Allegato "B"

Tabella 4

SITUAZIONE ALLOGGI ALIENABILI

INSERITI NEL DECRETO DIRETTORIALE

14/2/5/2010 (datato 22 novembre 2010)

VENDUTI NELL'ANNO 2012

	SME		SMM		SMA		TOTALE	
	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti
TOTALE	2.247	13	398	9	377	0	3.022	22

VENDUTI NELL'ANNO 2013

	SME		SMM		SMA		TOTALE	
	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti	Aliena bili	Venduti
TOTALE	2.211 (***)	220	398	54	377	22	2.986 (***)	296

(***) Il Totale degli alienabili (Anno 2013), rispetto al Totale degli alienabili precedente (Anno 2012) è diminuito di n. 36 unità abitative, a seguito dei Decreti Direttoriali di GENIODIFE menzionati nelle note alla Tabella 3. Tali Decreti, infatti, hanno sanzionato l'espunzione di n. 30 alloggi AST in Remanzacco (Decreto n. 140/1/5/2013, in data 05 novembre 2013) e di n. 6 alloggi AST in Asti (Decreto n. 132/1/5/2013, in data 27 agosto 2013).

Tabella 5

SITUAZIONE ULTERIORI ALLOGGI ALIENABILI

	SME			SMM			SMA			TOTALE		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Allegato C

(*FAC-SIMILE*)

**ISTANZA PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ
DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA
IN DATA ______________ CONCERNENTE IL PIANO DI GESTIONE
DEL PATRIMONIO ABITATIVO DELLA DIFESA**

L'istanza deve essere inoltrata unicamente nel caso in cui il canone mensile corrisposto al 31 dicembre 2013 sia superiore a quello già corrisposto al 31 dicembre 2010, al netto delle rivalutazioni ISTAT.

A: ....

(COMANDO TERRITORIALE COMPETENTE)

Il Sottoscritto ________________________________, nato a ___________________________________ il _______________________ (codice fiscale _________________), residente in __________________________ e domiciliato in ___________________________________, utente dell'alloggio di servizio della tipologia ________ n. _______________ (sito in ___________________________) con titolo di concessione scaduto il _________________________,

FA ISTANZA

ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Decreto del Ministro della Difesa in data __________, per l'applicazione del canone già corrisposto alla data del 31 dicembre 2010, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2009, fatti salvi gli aggiornamenti annuali ISTAT, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e finché permane la conduzione.

A tal proposito, consapevole di quanto previsto dagli art. 75, 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sulla decadenza dei benefici e sulle norme penali in caso di dichiarazione mendace, ritenendo di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Difesa in data ___________ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. ___ del ____________, di seguito specificati:

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)

☐Art. 4, comma 1: utente non avente più titolo alla concessione, tale alla data del 31 dicembre 2010, ancorché in quiescenza o coniuge superstite, non proprietario, unitamente ai propri familiari conviventi, di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale e con reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente non superiore, per l'anno 2009, a € 54.485,73 (incrementato di € 3.500,00 per ogni figlio a carico);

☐Art. 4, comma 2: coniuge superstite non legalmente separato né divorziato, ovvero coniuge di personale militare e civile della Difesa titolare di concessione di alloggio di servizio che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta essere divorziato/legalmente separato;

☐Art. 4, comma 3: figlio/nipote di personale militare/civile della Difesa titolare di concessione di alloggio di servizio, convivente con il medesimo negli ultimi dieci anni,

riporta la seguente situazione familiare/patrimoniale:

- nucleo familiare convivente:

N.	NOME E COGNOME	RAPPORTO DI PARENTELA	LUOGO E DATA DI NASCITA	A CARICO (S/N)	CONVIVENTE (S/N) DAL ____ AL _____

- solo l'articolo 4, comma 1: reddito annuo lordo al 2009 del proprio nucleo familiare convivente pari a € __________________ (si allega la relativa documentazione fiscale).

LOCALITÁ: ______________________ **DATA:** __________________ **FIRMA**

____

Allegato D

(*FAC-SIMILE*)

ISTANZA PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA IN DATA ___________ CONCERNENTE IL PIANO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO DELLA DIFESA

A: ....

(COMANDO TERRITORIALE COMPETENTE)

Il Sottoscritto ______________________________________, nato a __________________________________ il ______________________ (codice fiscale _________________), residente in _________________________ e domiciliato in __________________________________, utente dell'alloggio di servizio della tipologia ________ n. ______________ (sito in ______________________________) con titolo di concessione scaduto il ________________________,

FA ISTANZA

ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Decreto del Ministro della Difesa in data _________, per l'applicazione del canone individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 286 del Codice dell'ordinamento militare, quale "più favorevole all'utente", fatti salvi gli adeguamenti annuali effettuati sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dal verificarsi delle dichiarate condizioni qualificanti di cui all'articolo 2, comma 1 del citato D. M..

A tal proposito, consapevole di quanto previsto dagli art. 75, 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sulla decadenza dei benefici e sulle norme penali in caso di dichiarazione mendace, ritenendo di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Difesa in data ________ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. ___ del __________, di seguito specificati:

☐Art. 2, comma 2: utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap, accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero i coniugi superstiti, o altro familiare convivente, del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, con decorrenza dal manifestarsi delle dichiarate condizioni qualificanti (allegare documentazione comprovante);

riporta la seguente situazione familiare/patrimoniale:

- nucleo familiare convivente:

N.	NOME E COGNOME	RAPPORTO DI PARENTELA	LUOGO E DATA DI NASCITA	A CARICO (S/N)	CONVIVENTE (S/N) DAL ____ AL ____

LOCALITÀ: ____________________ DATA: ________________

FIRMA

____

14A05458

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 giugno 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Multilab - Laboratorio chimico merceologico di Lecce, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 24 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 86 del 14 aprile 2010 con il quale al laboratorio Multilab - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Lecce, viale Gallipoli n. 39, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 giugno 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 marzo 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Multilab - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Lecce, Viale Gallipoli n. 39, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Multilab - Laboratorio chimico merceologico perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Triaacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. UE 299/2013 allegato 2
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Esteri metilici degli acidi grassi: Ac. Miristico (C14:0), Ac. Palmitico (C16:0), Ac. Palmitoleico (C16:1), Ac. Eptadecanoico (C17:0), Ac. Eptadecenoico (C17:1), Ac. Stearico (C18:0), Ac. Oleico (C18:1), Ac. Linoleico (C18:2), Ac. Linolenico C18:3), Ac. Arachico (C20:0), Ac. Eicosenoico (20:1), Ac. Beenico (C22:0), Ac. Erucico(C22:1), Ac. Lignocerico (C24:0), Ac. somma trans-isomeri (Linoleici + Linolenici), Ac. somma trans-isomeri Oleici	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Analisi Spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013 allegato 1
Steroli: Colesterolo, Brassicasterolo, 24-metilencolesterolo, Campesterolo, Campestanolo, Stigmasterolo, Delta-7 campesterolo, Delta-5,23 stigmastadienolo, Clerosterolo, beta-Sitosterolo, Sitostanolo, Delta-5 avenasterolo, Delta-5-24 stigmastadienolo, Delta-7 stigmastenolo, Delta-7 avenasterolo, Somma beta-Sitosterolo	Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

14A05203

DECRETO 19 giugno 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Multilab - Laboratorio chimico merceologico di Lecce, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 24 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 85 del 13 aprile 2010 con il quale al laboratorio Multilab - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Lecce, viale Gallipoli n. 39, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 giugno 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 marzo 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Multilab - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Lecce, Viale Gallipoli n. 39, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Multilab - Laboratorio chimico merceologico perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità volatile	OIV MA-AS 313-02-R:2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R:2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS 312-01A par. 4.C R:2009
Titolo alcolometrico volumico totale (escluso il saccarosio)	Reg. CE n. 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV-MA-AS312-01A R:2009 par. 4.C + OIV-MA-AS311-01A R:2009
Acidità totale	OIV MA-AS 313-01 R:2009
Estratto non riduttore (escluso il saccarosio)	OIV MA-AS2-03B R:2009 + OIV MA-AS-311-01 R:2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03 B R:2009
Massa Volumica e Densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R:2012 par. 6
Zuccheri riduttori	OIV MA-AS311-01A R:2009

14A05204

DECRETO 19 giugno 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali, in Sarzana, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 29 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 92 del 21 aprile 2010 con il quale il Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali, ubicato in Sarzana (SP), Località Pallodola, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 febbraio 2014 e perfezionata in data 18 giugno 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 febbraio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali, ubicato in Sarzana (SP), Località Pallodola, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'8 febbraio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	MET-V1 rev. 2 2013
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Biossido di zolfo (Anidride solforosa totale)	OIV-MA-AS323-04° R2012
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

14A05205

DECRETO 19 giugno 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali, in Sarzana, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 29 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 92 del 21 aprile 2010 con il quale il Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali, ubicato in Sarzana (SP), Località Pallodola è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 febbraio 2014 e perfezionata in data 18 giugno 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 febbraio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali, ubicato in Sarzana (SP), Località Pallodola, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'8 febbraio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegati IX +Reg. UE 299/2013 allegati I
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegati III

14A05206

DECRETO 19 giugno 2014.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del vino Cesanese del Piglio e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG «Cesanese del Piglio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 26 febbraio 2013 dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del vino Cesanese del Piglio con sede legale in Frosinone, via Adige n. 41, c/o Confagricoltura, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOCG "Cesanese del Piglio";

Considerato che la DOCG "Cesanese del Piglio" è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del decreto legislativo 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del vino Cesanese del Piglio alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del vino Cesanese del Piglio ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOCG "Cesanese del Piglio". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, C.C.I.A.A. di Frosinone, con note prot. n. 7767 del 29 maggio 2014 e n. 8030 del 4 giugno 2014, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione "Cesanese del Piglio";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del vino Cesanese del Piglio ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC "Cesanese del Piglio";

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del vino Cesanese del Piglio è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOCG "Cesanese del Piglio", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione del vino Cesanese del Piglio, con sede legale in Frosinone, via Adige n. 41, c/o Confagricoltura, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione "Cesanese del Piglio".

Art. 3.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del vino Cesanese del Piglio non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione "Cesanese del Piglio", ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

14A05207

DECRETO 19 giugno 2014.

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Pantelleria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 28 agosto 2012 dal Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria, con sede legale in Pantelleria, Contrada Rekale n. 16, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 61/2010 ed il conferimento dell'incarico di cui al comma 3 del citato art. 17 per la DOC "Pantelleria";

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria ha comunicato di non essere interessato a ricevere l'incarico di cui al comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo 61/2010;

Considerato che la DOC "Pantelleria" è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del decreto legislativo 61/2010 e, pertanto, è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC "Pantelleria". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Istituto regionale del vino e dell'olio, con note prot. n. 4817 del 16 aprile 2014 e n. 6606 del 17 giugno 2014, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione "Pantelleria";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 17 del decreto legislativo 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC "Pantelleria";

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 del citato art. 17 per la DOC "Pantelleria", iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria, con sede legale in Pantelleria, Contrada Rekale n. 16, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione "Pantelleria".

Art. 3.

1. Il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Pantelleria, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

14A05208

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mucrone - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Gaglianico e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 6 settembre 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 30 settembre 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Mucrone - Società Cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 23 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari. alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 novembre 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover dispone la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale iI sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mucrone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gaglianico (BI) (codice fiscale 01831240021) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Cappello, nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969, e ivi domiciliato in via Vida, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05157

DECRETO 6 giugno 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Il mosaico cooperativa sociale in liquidazione», in Benevento.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. del 30 luglio 2013 n. 344, con il quale la società cooperativa «Il Mosaico cooperativa sociale in liquidazione» con sede in Benevento è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Antonio Tozzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 5 novembre 2013 con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Umberto De Falco, nato a Benevento l'11 agosto 1959, ivi domiciliato in via G. Torna n. 8, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Antonio Tozzi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05182

DECRETO 6 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Beneventana lavoro società cooperativa», in Benevento e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale del 19 giugno 2010 e della relazione di mancato accertamento concluso in data 24 ottobre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società «Beneventana Lavoro società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, alla Camera di Commercio e al Tribunale competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Beneventana Lavoro società cooperativa», con sede in Benevento (codice fiscale 01348340629) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Domenico Mauro, nato a Maddaloni (CE) il 1° settembre 1977 e domiciliato in Paolisi (BN), corso Vittorio Emanuele n. 168.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05183

DECRETO 6 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Il Sorriso», in San Giorgio del Sannio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale dell'11 dicembre 2010 e del successivo mancato accertamento concluso in data 31 gennaio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società "Società Cooperativa Sociale Il Sorriso";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, alla Camera di commercio e al Tribunale competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società "Società Cooperativa Sociale Il Sorriso", con sede in San Giorgio del Sannio (BN) (codice fiscale 01039170624) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluca Castiello, nato a Napoli il 5 maggio 1977 e domiciliato in Trentola Ducenta (CE), via degli Olmi n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05184

DECRETO 6 giugno 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Grandi lavori società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'8 aprile 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 10 aprile 2014, con la quale la Lega Nazionale Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Grandi Lavori società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 31 marzo 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 aprile 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante con nota del 26 marzo 2014, ha comunicato formale rinuncia alle controdeduzioni e il nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Grandi Lavori società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 05119271004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la rag. Vanessa Giammatteo, nata a Roma l'8 settembre 1972, ivi domiciliata in via Domenico Vietri, n. 34.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05185

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 giugno 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Mylan Generics» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 199/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli artt. 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37, del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 58/2014 del 17 febbraio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di Mutuo Riconoscimento HU/H/0153/001-002/R/001 del medicinale PERINDOPRIL e INDAPAMIDE MYLAN GENERICS con conseguente modifica stampati, nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte al pubblico fino al 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Mylan S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 – 20124 Milano - Codice fiscale/partita I.V.A. n. 13179250157, nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 20 giugno 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: PERINDOPRIL e INDAPAMIDE MYLAN GENERICS.

Confezioni e numeri A.I.C.:

039420017 - "2 mg/0,625 mg compresse" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420029 - "2 mg/0,625 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420031 - "2 mg/0,625 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420043 - "2 mg/0,625 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420056 - "2 mg/0,625 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420068 - "2 mg/0,625 mg compresse" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420070 - "2 mg/0,625 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420082 - "2 mg/0,625 mg compresse" 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420094 - "2 mg/0,625 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420106 - "2 mg/0,625 mg compresse" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420118 - "2 mg/0,625 mg compresse" 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420120 - "2 mg/0,625 mg compresse" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420132 - "2 mg/0,625 mg compresse" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420144 - "2 mg/0,625 mg compresse" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420157 - "2 mg/0,625 mg compresse" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420169 - "2 mg/0,625 mg compresse" 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420171 - "2 mg/0,625 mg compresse" 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420183 - "2 mg/0,625 mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420195 - "4 mg/1,25 mg compresse" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420207 - "4 mg/1,25 mg compresse" 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420219 - "4 mg/1,25 mg compresse" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420221 - "4 mg/1,25 mg compresse" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039420233 - "4 mg/1,25 mg compresse" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420245 - "4 mg/1,25 mg compresse" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420258 - "4 mg/1,25 mg compresse" 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420260 - "4 mg/1,25 mg compresse" 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039420272 - "4 mg/1,25 mg compresse" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

039420284 - "4 mg/1,25 mg compresse" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420296 - "4 mg/1,25 mg compresse" 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420308 - "4 mg/1,25 mg compresse" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420310 - "4 mg/1,25 mg compresse" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420322 - "4 mg/1,25 mg compresse" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420334 - "4 mg/1,25 mg compresse" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420346 - "4 mg/1,25 mg compresse" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

039420359 - "4 mg/1,25 mg compresse" 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL,

039420361 - "4 mg/1,25 mg compresse" 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare AIC: Mylan S.p.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento.

Codice procedura Europea: HU/H/0153/001-002/R/001.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 58/2014 del 17 febbraio 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore Generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 giugno 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A05096

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 30 giugno 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Guspini.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;

Rilevato che nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 sono stati eletti il consiglio comunale di Guspini e il sindaco nella persona della signora Rossella Pinna;

Atteso che il consiglio comunale di Guspini, con deliberazione n. 15 del 29 aprile 2014, ha dichiarato la decadenza del sindaco per incompatibilità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 65 e 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sopra citato;

Visto l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che in caso di decadenza del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio, il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e, sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;

Atteso che si è determinata l'ipotesi prevista dal combinato disposto dall'art. 53, comma 1, e dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22/16 del 17 giugno 2014, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Guspini;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guspini è sciolto.

Art. 2.

Per effetto dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio e la giunta del comune di Guspini rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 30 giugno 2014

Il Presidente: PIGLIARU

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

Nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010, sono stati eletti il consiglio comunale e il sindaco del comune di Guspini nella persona della sig.ra Rossella Pinna.

Il predetto sindaco, eletto consigliere regionale nelle consultazioni del 16 febbraio 2014 e pertanto incompatibile ai sensi dell'art. 17 dello statuto speciale, è stato dichiarato decaduto dal consiglio comunale di Guspini con deliberazione n.15 del 29 aprile 2014, ai sensi del combinato disposto degli articoli 65 e 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La decadenza del sindaco è disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo sopra citato, il quale al primo comma stabilisce che in caso di decadenza del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. La stessa disposizione normativa prevede che il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e che sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Ricorrendo l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dell'art. 53, primo comma e dell'art. 141, primo comma, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'ad. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, lo scioglimento del consiglio comunale di Guspini.

L'Assessore: ERRIU

14A05310

DECRETO 30 giugno 2014.

Scioglimento del consiglio provinciale di Nuoro.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;

Rilevato che nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 e ballottaggio del 13 e 14 giugno 2010 sono stati eletti il consiglio provinciale e il presidente della provincia di Nuoro nella persona del sig. Roberto Deriu;

Atteso che il consiglio provinciale di Nuoro, con deliberazione n. 9 dell'11 aprile 2014, ha dichiarato la decadenza del presidente della provincia per incompatibilità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 65 e 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sopra citato;

Visto l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che in caso di decadenza del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio, che il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della provincia e che, sino alle predette elezioni, le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente;

Atteso che si è determinata l'ipotesi prevista dal combinato disposto dall'art. 53, comma 1 e dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22/15 del 17 giugno 2014, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio provinciale di Nuoro;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Nuoro è sciolto.

Art. 2.

Per effetto dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio e la giunta provinciale di Nuoro rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Presidente.

Sino alle predette elezioni le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 30 giugno 2014

Il Presidente: PIGLIARU

———

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica

Nelle consultazioni elettorali del 30 e 31 maggio 2010 e ballottaggio del 13 e 14 giugno 2010, sono stati eletti il consiglio provinciale e il Presidente della provincia di Nuoro nella persona del sig. Roberto Deriu.

Il presidente Deriu, eletto consigliere regionale nelle consultazioni del 16 febbraio 2014, è stato dichiarato decaduto dal consiglio provinciale con deliberazione n. 9 dell'11 aprile 2014 per incompatibilità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 65 e 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La decadenza del Presidente della provincia è disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo sopra citato, il quale al primo comma stabilisce che in caso di decadenza del presidente, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. La stessa disposizione normativa prevede che il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente e che sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente sono svolto dal vicepresidente.

Ricorrendo l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dell'art. 53, primo comma e dell'art. 141, primo comma, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, lo scioglimento del consiglio provinciale di Nuoro.

L'Assessore: ERRIU

14A05311

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca del divieto di vendita del medicinale per uso umano «Eserina Salf»

Con la determinazione n. aRDV - 01/2014 del 23 giugno 2014 è stato revocato il divieto di vendita, disposto con la determinazione aDV - 8/2012 del 3 agosto 2012, relativa al medicinale.

Medicinale:

ESERINA SALF 1 mg/1 ml soluzione iniettabile 5 fiale da 1 ml;

confezione: 036913010.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.A. - Laboratorio farmacologico, via Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo).

14A05455

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art.29, comma 5 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, è stata iscritta dal Registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso, con determinazione dirigenziale n. 95 del 13 giugno 2014:

MARCHIO	DENOMINAZIONE IMPRESA	INDIRIZZO
76 CB	D'Addario Domenico	Contrada Pianelle, SNC - 86048 Sant'Elia a Pianisi (CB)

14A05471

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Nomina del conservatore del registro delle imprese.

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, con deliberazione n. 204 del 16 giugno 2014 ha provveduto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, alla nomina del Conservatore del registro delle imprese, a far data 1° luglio 2014, nella persona del dirigente di ruolo Prof. Roberto Raffaele Addamo.

14A05223

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ectofend» 50 mg soluzione spot-on per gatti.

Estratto del provvedimento n. 528 del 19 giugno 2014

Oggetto: Medicinale veterinario "ECTOFEND" 50 mg soluzione spot-on per gatti (A.I.C. nn. 104413).

Titolare: Krka, d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto, Slovenia

Modifica:

numero procedura europea: UK/V/0395/001/IB/003

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario in oggetto in FYPERIX 50 mg soluzione spot-on per gatti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A05303

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% Dox-Al».

Decreto n. 73 del 25 giugno 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «ERITROMICINA 15% DOX-AL» AIC n. 102941010, di cui è titolare l'impresa Dox Al Italia S.p.a., con sede in Largo Donegani n. 2 - Milano 20121 (MI), codice fiscale n. 0211769015, è decaduta.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione del medicinale per tre anni consecutivi ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 193/2006.

Efficacia del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

14A05304

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «AviPro Md Maris» sospensione e solvente per sospensione iniettabile per polli.

Decreto n. 69 del 18 giugno 2014

Procedura decentrata n. DE/V/0258/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario AviPro MD MARIS Sospensione e solvente per sospensione iniettabile per polli.

Titolare A.I.C.: Lohmann Animal Health GmbH Heinz- Lohmann-Str. 4, D-27472 Cuxhaven, Germania.

Produttore responsabile rilascio lotti: Lohmann Animal Health GmbH Heinz- Lohmann-Str. 4, D-27472 Cuxhaven, Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Fiala da 2000 dosi (antigene) - A.I.C. n. 104589015;

Diluente per vaccino congelato AviPro MD MARIS: Flacone da 400 ml A.I.C. n. 104589027.

Composizione:

Principio attivo per dose:

$10^{3,0}$ – $10^{3,7}$ PFU* di virus vivo della malattia di Marek associato a cellule, ceppo CVI 988 BP.

Sistema ospite: fibroblasti embrionali di pollo SPF

* PFU=unità formanti placche (plaque forming units)

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Polli.

Indicazioni terapeutiche:

Immunizzazione attiva dei polli contro la malattia di Marek per ridurre la mortalità e le lesioni causate da tale malattia.

Inizio dell'immunità: 6 giorni.

Durata dell'immunità: 52 settimane.

Tempi di attesa: Zero giorni.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita (antigene): 24 mesi;

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita (solvente): 36 mesi;

Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 2 ore.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A05305

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Collare antiparassitario per cani».

Provvedimento n. 522 del 18 giugno 2014

Medicinale veterinario «COLLARE ANTIPARASSITARIO PER CANI».

Confezioni:

collare formato piccolo da 33 cm - A.I.C. n. 103011019;

collare formato grande da 66 cm - A.I.C. n. 103011021.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede in Viale Certosa, 130 – 20156 Milano Cod. Fisc. 05849130156.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II in commissione «non classificata»: Modifica della dimensione del prodotto finito (lunghezza dei collari).

Variazione Consequenziale: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica della lunghezza dei collari con conseguente modifica degli stampati.

Le nuove dimensioni sono:

Collare formato piccolo da 38 cm (12,5 *g)* - A.I.C. n. 103011019;

Collare formato grande da 70 cm (45 *g)* - A.I.C. n. 103011021.

La composizione rimane invariata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A05306

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suvaxyn MH One».

Estratto del provvedimento n. 532 del 19 giugno 2014

Medicinale veterinario SUVAXYN MH ONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 104078011, flacone da 10 dosi (20 *ml)*;

A.I.C. n. 104078023, flacone da 50 dosi (100 *ml)*;

A.I.C. n. 104078035, flacone da 125 dosi (250 *ml)*;

A.I.C. n. 104078062, 10 flaconi da 10 dosi (20 *ml)*;

A.I.C. n. 104078074, 10 flaconi da 50 dosi (100 *ml)*;

A.I.C. n. 104078086, 10 flaconi da 125 dosi (250 *ml)*;

A.I.C. n. 104078047, sacca da 50 dosi (100 *ml)*;

A.I.C. n . 104078050, 10 sacche da 50 dosi (100 *ml)*.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., con sede legale in Roma, via Andrea Doria n. 41M - codice fiscale n. 12000641006.

Oggetto:

Procedure Number: DE/V/0248/001/II/010/G;

variazione II (B.II.d.2.c);

variazione IA (B.II.e.5.b).

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

sostituzione dell'antigene p65 con l'antigene p46 nel metodo ELISA impiegato per il batch potency test in vitro;

soppressione delle presentazioni da 1 sacca da 50 dosi (A.I.C. n. 104078047) e 10 sacche da 50 dosi (A.I.C. n. 104078050).

Per effetto delle suddette variazioni l'RCP e le relative sezioni degli stampati devono essere modificati come segue:

RCP.

2. Composizione qualitativa e quantitativa.

Una dose da 2 ml contiene:

principio(i) attivo(i): Mycoplasma hyopneumoniae, inattivato, ceppo P-5722-3 RP* (non diluito) ≥ 1,00;

adiuvante(i):

Carbopol 941 4,00 mg;

Squalane** 3,24 mg;

conservante(i): Tiomersale 0,20 mg.

* Unità di Potenza Relativa determinata con una quantificazione ELISA dell'antigene (test di potenza in vitro) comparata ad un vaccino di referenza.

** Come componente del MetaStim (che contiene anche Pluronic L-121 e Polisorbato 80).

6.3. Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita:

flaconi HPDE da 10 dosi: 18 mesi;

flaconi HPDE da 50 dosi: 12 mesi;

flaconi HPDE da 125 dosi: 12 mesi.

Dopo la prima apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

6.5. Natura e composizione del condizionamento primario.

Contenitori: flaconi in HPDE.

Volume di riempimento: 125 dosi di vaccino (250 *ml)*, 50 dosi (100 *ml)*, 10 dosi (20 *ml)*.

Chiusura: tappo in gomma butilica e ghiera in alluminio.

Confezioni: scatola di cartone con 1 o 10 flaconi da 10, 50, o 125 dosi.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

8. Numero(i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 104078011 - flacone da 10 dosi (20 *ml)*;

A.I.C. n. 104078023 - flacone da 50 dosi (100 *ml)*;

A.I.C. n. 104078035 - flacone da 125 dosi (250 *ml)*;

A.I.C. n. 104078062 - 10 flaconi da 10 dosi (20 *ml)*;

A.I.C. n. 104078074 - 10 flaconi da 50 dosi (100 *ml)*;

A.I.C. n. 104078086 - 10 flaconi da 125 dosi (250 *ml)*.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

14A05307

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Combiotic» sospensione iniettabile.

Estratto del provvedimento n. 531 del 19 giugno 2014

Oggetto: medicinale veterinario COMBIOTIC Sospensione iniettabile (A.I.C. n. 101291).

Confezioni:

019 flacone da 50 ml per bovini, ovini, suini, cani e gatti;

021 flacone da 100 ml per bovini, ovini, suini, cani e gatti;

033 flacone da 250 ml per bovini, ovini, suini, cani e gatti;

045 flacone da 100 ml per equidi non d.p.a.;

058 flacone da 250 ml per equidi non d.p.a.

Titolare: Zoetis Italia s.r.l., via Andrea Doria n. 41/M - 00192 Roma.

Modifica: variazione di tipo IB: B.II.f.1 *d)* 1. Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Modifica delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito: da: «Conservare a temperatura inferiore a 15° C ed al riparo dalla luce», a: «Conservare in frigorifero (2° C - 8° *C)*. Proteggere dalla luce.».

Per effetto della suddetta variazione il «Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP)» del medicinale in questione deve essere modificato come segue:

Punto 6.4. Speciali precauzioni per la conservazione.

Conservare in frigorifero (2° C - 8° *C)*. Proteggere dalla luce.

Dopo prima apertura, conservare a 2-8 °C e proteggere dalla luce.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A05308

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ectofend» 50 mg soluzione spot-on per gatti.

Estratto del provvedimento n. 526 del 18 giugno 2014

Oggetto: medicinale veterinario ECTOFEND 50 mg soluzione spot-on per gatti (A.I.C. n. 104413).

Titolare: Krka, d.d., Novo Mesto, Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto, Slovenia.

Modifica: numero procedura europea: UK/V/0395/001/IB/002.

Si autorizza la modifica delle speciali precauzioni per la conservazione del prodotto finito.

Per effetto della variazione sopra indicata il punto 6.4 del SPC e le relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette del prodotto devono essere modificate come di seguito indicato:

Sezione 6.4. Speciali precauzioni per la conservazione.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità.

Prima della somministrazione mantenere il medicinale a temperatura ambiente (al di sopra dei 14 °C) per circa un ora.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A05309

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Programma straordinario di edilizia residenziale da destinare ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Si rende noto che con D.M. 8 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2014, registro n. 1, foglio n. 2379 è stato modificato il D.M. 10 maggio 2002, n. 215, concernente i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione nonché i requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata ed agevolata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

La consultazione integrale del suddetto decreto è possibile sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it (sezione "Casa" > programma straordinario articolo 18 legge n. 203/1991).

14A05302

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-160) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00